

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
N. 0000966 del 13/11/2024**

***STRUTTURA PROPONENTE:***

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**Oggetto:**

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: GIUDIZIO CIVILE (AVENTE R.G. N. 62961/2021) PROMOSSO DA UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA. AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATO GENNARO MARIA AMORUSO AD ADERIRE ALLA PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL GIUDICE EX ART. 185 BIS CPC. (FASC. N. 6359)

Proposta di delibera n. 0001789 del 05/11/2024

L'Estensore: FILIPPI FILIPPO

Data: 07/11/2024

Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Gli effetti del presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comportano costi/ricavi imputabili al bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo:

**Parere Favorevole**

Il Direttore Sanitario:

**Parere Favorevole**

Il Commissario Straordinario:

## II DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

### VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

### VISTO

l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di *“servizi legali di patrocinio e connessi”*;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

### PREMESSO

che:

- in data 22/07/2017 il procuratore di un paziente ha notificato all'AO SGA un atto di citazione, introduttivo del giudizio civile (avente R.G. n. 62961/2021) promosso davanti al Tribunale di Roma nei confronti dell'Ente e di un medico (dipendente dell'AO SGA all'epoca dei fatti), volto ad ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in € 79.278,48, asseritamente subiti in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito in data 17/07/2014;
- l'Azienda si è costituita in giudizio per il tramite dell'avv. Gennaro Maria Amoruso, giusta deliberazione n. 65/DG del 29/01/2018;

### RILEVATO

che:

- nel corso del giudizio è stata espletata una CTU medico - legale, nella quale il Collegio Peritale designato dal Giudice ha rassegnato le seguenti conclusioni: *“a) la formulazione della diagnosi fu corretta; b) il caso in oggetto (distacco di retina parziale in OS in occhio con pregressi trattamenti laser per rottura retinica con sollevamento adiacente, macula on) prevedeva come trattamento che si presentava come più indicato in un caso del genere la chirurgia episclerale (cerchiaggio – piombaggio) rispetto ad un intervento di vitrectomia, che avrebbe comportato anche l'asportazione del cristallino e la sua sostituzione con cristallino artificiale. Si poteva ipotizzare tale intervento (vitrectomia + faco + iol) in presenza di una macula off (staccata) o su un distacco meno recente; c) di conseguenza riteniamo che il trattamento eseguito fosse adeguato rispetto al caso specifico; d) il trattamento, come risulta dalla C.Cl. dell'O. San Giovanni ove fu eseguito, fu svolto a regola d'arte in conformità alle metodiche stabilite dalla prassi e dalla scienza medica, in relazione alle linee guida ed alle buone pratiche*

*accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale all'epoca del fatto. Tale affermazione è supportata dal risultato dell'intervento stesso, che vede ancor oggi una retina aderente ed un buon risultato funzionale nell'OS del paziente. L'evento "infezione peribulbare in OS " è stata causata dal decubito di un punto episclerale o della benderella , decubito attraverso il quale si è introdotto un agente patogeno, che forse poteva anche essere uno Staphilococcus Aureus, evidenziato peraltro solo a distanza di mesi. Pertanto tale evento va considerato come una complicanza possibile ma non prevenibile. Inoltre si fa presente che tale evento e quindi tutto il suo trattamento sono avvenuti dopo il giorno 08.08.2014, data dalla quale il paziente è stato seguito solo dai Sanitari del Policlinico Umberto I°; e) Il trattamento del distacco di retina non ha causato postumi permanenti diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato. Il trattamento dell'infezione peribulbare, complicanza prevista e non prevenibile, che fu effettuato da parte dei Sanitari del Policlinico Umberto I°, pur avendo causato un lungo periodo di malattia, è attualmente da considerare guarito senza esiti permanenti";*

- con ordinanza del 04/10/2024, il Giudice – *"tenuto conto delle risultanze della CTU; rilevato che: 1) la causa è intentata nei confronti dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e nei confronti del medico dipendente della stessa (ora erede) e non almeno anche nei confronti del Policlinico dove il paziente venne seguito successivamente all'intervento ed ai previsti due controlli (effettuati presso il San Giovanni); 2) solo si potrebbe ragionare su un eventuale ritardo nell'intervento risolutivo dell'infezione peribulbare, che, però, non può porsi in ogni caso a carico delle parti convenute, che nulla sapevano dell'infezione; 3) i rilievi della parte attrice in ordine alla mancata quantificazione del periodo di malattia sono privi di pregio, avendo i CTU quantificato il periodo di malattia in 5 mesi, ma che in ogni caso, non possono essere, secondo quanto accertato, attribuibili ai convenuti"* – ha proposto alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis cpc, di conciliare la lite alle seguenti condizioni: abbandono della causa a spese compensate, con spese di CTU a carico di parte attrice;
- a seguito della pronuncia della predetta ordinanza conciliativa, il caso è stato esaminato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 28/10/2024 all'esito della quale:
  - a) preso atto della nota del 21/10/2024 con la quale l'avvocato Gennaro Maria Amoruso (legale fiduciario dell'AO SGA nel giudizio de quo) - al fine di scongiurare l'alea connessa al protrarsi della causa (con possibili esiti incerti anche nei diversi gradi del giudizio ed eventuale aggravio dei costi e degli oneri processuali) - ha espresso parere favorevole in ordine all'opportunità, per l'AO SGA, di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis cpc;
  - b) rilevato come detta proposta, prevedendo l'abbandono del giudizio a spese compensate e ponendo il pagamento delle spese di CTU a carico di parte attrice, sia economicamente conveniente per l'AO SGA, atteso che, a fronte della richiesta risarcitoria iniziale formulata da controparte (pari ad € 79.278,48), l'esborso, per l'AO SGA, in caso di adesione alla proposta del Giudice, sarebbe pari ad € 9.797,99, corrispondente al compenso da riconoscere all'avvocato G. M. Amoruso per l'attività professionale svolta nel giudizio *de quo*;
  - c) ritenuto, pertanto, condivisibile, alla luce delle considerazioni svolte, il parere favorevole espresso dall'avvocato G.M. Amoruso circa l'opportunità/convenienza, per l'AO SGA, di aderire alla proposta conciliativa del Giudice;

d) alla luce di tutto quanto sopra esposto, il CVS ha ritenuto opportuno aderire alla predetta proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc.;

**RAVVISATA**

pertanto, alla luce di tutte le considerazioni precedentemente spiegate, l'opportunità/convenienza, per l'AOSGA, di aderire alla proposta conciliativa *de qua*;

**TENUTO CONTO**

che:

- il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi € € 9.797,99 trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" (e risulta già autorizzato con deliberazione n. 65/DG del 29/01/2018);
- il presente atto non comporta costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

**ATTESTATO**

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**PROPONE**

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

e) di autorizzare l'avvocato Gennaro Maria Amoruso, legale fiduciario dell'Azienda nel giudizio *de quo*, ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis cpc che prevede l'abbandono della causa a spese compensate, con spese di CTU a carico di parte attrice.

Il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, di complessivi € € 9.797,99 trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" (e risulta già autorizzato con deliberazione n. 65/DG del 29/01/2018).

Il presente atto non comporta costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO**

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

**IN VIRTU'**

dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 dell'11 marzo 2024;

**PRESO ATTO**

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI**

i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

## **DELIBERA**

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.